



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Cu e e.

fr

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARIO FINOCCHIARO

- Presidente -

CONDANNA ALLE  
SPESE -  
RESPONSABILITA'  
PROCESSUALE  
AGGRAVATA

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Consigliere -

Dott. FRANCO DE STEFANO

- Consigliere -

Ud. 23/10/2014 - CC

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Rel. Consigliere -

R.G.N. 25963/2012

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

Cau. 24546

## ORDINANZA

sul ricorso 25963-2012 proposto da:

PD

, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA  
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se  
stesso e dall'avvocato GUIDO PALMIERI;

- ricorrenti -

contro

MM

- intimata -

avverso la sentenza n. 1258/2012 del TRIBUNALE di MONZA del  
4/04/2012, depositata il 09/05/2012;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
23/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA  
BARRECA.

Premesso in fatto

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Monza ha rigettato l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Monza n. 2067/10, che aveva dichiarato **cessata la materia del contendere** sull'opposizione all'esecuzione proposta dall'avv. DP avverso il precetto notificato ad istanza della MM s.r.l. ed aveva **compensato le spese di lite**; il Tribunale ha invece condannato l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio nonché al pagamento in favore della controparte della somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 96, co. 3°, cod. proc. civ. Il ricorso è proposto con cinque motivi. Gli intimati non si difendono. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili per violazione dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.

Ed invero il primo motivo è così formulato:

a) vi è la seguente prima intitolazione: << **se esista un potere del giudice di correggere l'errore materiale contenuto in un atto di precetto**>> (pag. 6); segue l'illustrazione del contenuto della sentenza impugnata sul punto in contestazione (pagg. 6-7) e quindi una critica nella quale non vi è indicazione alcuna di quali sarebbero le norme di legge su cui si fonda il motivo di ricorso (pag. 7);

b) vi è quindi la seguente seconda intitolazione: << **se l'opposizione a precetto abbia ad oggetto l'accertamento del fondamento delle contestazioni oppure la rideterminazione della somma precettata**>> (pag. 8) seguita da una critica generica al contenuto della sentenza del Giudice di Pace (non anche del Tribunale), anche qui senza alcun riferimento normativo.

1.2.- Il secondo motivo è così formulato:

- vi è la seguente intitolazione: << **se la pretesa espressa in precetto del pagamento dell'IVA, ancorché non espressa in numero, sia e costituisca a tutti gli effetti pretesa oggetto di opposizione**>> (pag. 9), seguita da critiche mosse sia alla sentenza di primo che di secondo grado, ancora una volta senza alcun riferimento normativo, nemmeno implicito (pagg. 10-11).

1.3.- I motivi, come sopra formulati, non rispondono al paradigma dell'art. 366 n. 4, perché non indicano le norme di diritto su cui si fondano; per di più, non indicano nemmeno le ragioni per le quali si chiede la cassazione, con riferimento al disposto dell'art. 360 cod. proc. civ., dato che il ricorrente non chiarisce, né è desumibile dai titoli o dalle illustrazioni di cui alle pagine sopra indicate, se il ricorso per cassazione sia proposto per violazioni di legge ai sensi dell'art. 360 n.3, per violazioni di norme processuali ai sensi dell'art. 360 n. 4 ovvero per vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5, essendo il contenuto delle censure generico e confuso, tale da apparire in astratto riferibile all'uno e/o all'altro di tali vizi.

2.- Col terzo motivo si censura << **la soccombenza per le spese legali del primo grado**>>, con riferimento all'art. 91 cod. proc. civ.

Il motivo è inammissibile poiché risulta dagli atti che il Giudice di Pace ha compensato le spese del primo grado di giudizio, sicché la censura, riferita all'art. 91 cod. proc. civ., non è pertinente, né è chiaro come l'eventuale vizio della sentenza di primo grado abbia viziato anche la sentenza d'appello, oggetto della presente impugnazione.

3.- Col quarto motivo si contesta il capo della sentenza di appello che condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, con le seguenti due distinte censure:

- <<violazione di legge per omessa motivazione e in subordine violazione di legge per condanna alle spese legali oltre i limiti del tariffario>>;

- << se sia necessario motivare la quantificazione delle spese legali dopo l'abrogazione del tariffario e prima delle nuove regole>>.

Il motivo è manifestamente infondato, sotto diversi profili.

In primo luogo va evidenziato che la sentenza oggetto di impugnazione è stata pubblicata il 9 maggio 2012, quindi prima dell'entrata in vigore del D.M. 20 luglio 2012 n. 140. Pertanto, è corretto il riferimento fatto dal giudice *a quo* alle tariffe professionali pre-vigenti.

In proposito va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite, per cui in tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale (Cass. S.U. n. 17405/12).

Nel caso di specie, la liquidazione, come detto, è intervenuta il 9 maggio 2012, quindi prima dell'emanazione del decreto.

3.1.- In secondo luogo, quanto agli importi liquidati, il Tribunale ha quantificato le spese con riferimento all'importo della somma precettata, che era pari ad € 4.436,11, da cui ha confermato la detrazione dell'importo di € 32,00.

Il riferimento che il ricorrente -al fine di determinare il valore della controversia- fa a quest'ultimo minore importo ed a quello dell'IVA (indicato in circa € 800,00), che egli assume essere in contestazione, non è conforme a diritto.

Va infatti applicato il principio secondo cui il valore delle cause di opposizione a precetto va determinato, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, cod. proc. civ., con riferimento alla somma precettata nella sua interezza, che è il credito per cui esecutivamente si procede (Cass. ord. n. 9784/09), non alla minor somma in contestazione (Cass. n. 9755/98, n. 14303/99 ed altre).

Il motivo quindi è manifestamente infondato anche per la parte in cui il ricorrente, al fine di lamentare l'erronea liquidazione delle spese a suo carico, riporta, per ciascuna voce, somme pari od inferiori al minimo delle tariffe di cui al D.M. del 2004, laddove l'importo indicato in precetto è prossimo al massimo dello scaglione applicabile, senza che le voci complessivamente liquidate dal giudice superino la misura massima.

Il quarto motivo di ricorso va perciò rigettato.

4.- Col quinto motivo, si contesta, sotto il profilo della violazione di legge, il capo della sentenza d'appello che ha fatto applicazione dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. e si afferma che non vi sarebbe stato da parte dell'opponente, poi appellante, oggi ricorrente, un abuso dello strumento processuale, come ritenuto dal Tribunale, poiché già dinanzi al Giudice di Pace

la parte opposta avrebbe riconosciuto di avere duplicato la somma di € 32,00, sicché vi sarebbe stata un'«evidente fondatezza della sua opposizione», essendo anche esclusa la sua soccombenza in primo grado. Aggiunge che, nel secondo grado di giudizio, vi sarebbe stata un'insistenza della controparte nel voler precisare le conclusioni, mentre l'appellante non compariva all'udienza all'uopo fissata (al fine di provocare – a detta dell'avv. P l'estinzione ai sensi degli artt. 181-309 cod. proc. civ.) Pertanto, non si sarebbe trattato di un giudizio strumentale, come ritenuto dal Tribunale.

4.1.- Il motivo non può essere accolto.

Va premesso che, in effetti, come presuppone il ricorrente, **la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile** (Cass. ord. n. 21570/12).

Pertanto, va richiamata, anche quanto ai presupposti della fattispecie di nuova introduzione, la giurisprudenza di questa Corte in tema di sussistenza ed apprezzamento della colpa grave della parte soccombente per la configurabilità della lite temeraria.

Al riguardo, in particolare, va ribadito che la temerarietà della lite può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e che il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (cfr., tra le altre, Cass. n. 13071/03 e Cass. n. 327/10).

Nel caso di specie, non è stato dedotto il vizio di motivazione, sì che la condanna va sindacata soltanto con riferimento alla sussistenza dei presupposti normativi.

In effetti, l'odierno ricorrente non è stato soccombente in primo grado, ma la totale soccombenza vi è stata in appello. Pertanto, per questo aspetto, è legittima l'applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ. da parte del Tribunale, giudice d'appello.

D'altronde, lo stesso Tribunale ha ritenuto ed affermato la manifesta infondatezza dei motivi di appello, così come enucleati nella parte iniziale della motivazione. Ne segue che, anche se non ha fatto espresso riferimento all'elemento soggettivo della «colpa grave», il riferimento fatto alla promozione «strumentale» di giudizi che lo stesso appellante «avrebbe potuto evitare» è del tutto coerente con la previsione normativa della colpa grave dell'art. 96 cod. proc. civ.

Quest'ultima, infatti, si distingue dal dolo, che presuppone la coscienza dell'infondatezza della domanda (o dell'eccezione), perché consiste nella colpevole ignoranza in ordine a detta infondatezza, vale a dire, per quanto riguarda il giudizio d'appello, **nella colpevole insistenza in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in ragioni di censura della prima sentenza, la cui inconsistenza giuridica ben avrebbe potuto essere apprezzata da parte dell'appellante, tanto da evitare appunto il gravame** (alla stregua di quanto ritenuto dal Tribunale).

In conclusione, il vizio di violazione di legge è insussistente; il controllo della motivazione sull'accertamento della colpa grave è precluso dalla mancata denuncia del vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ

Dato quanto sopra, va proposto il rigetto del ricorso.”.

La relazione e il decreto di fissazione dell'adunanza sono stati comunicati e notificati come per legge.

**Ritenuto in diritto**

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va perciò rigettato.


Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione poiché l'intimata non si è difesa.

**P.Q.M.**

la Corte rigetta ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il giorno 23 ottobre 2014, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione.

**Il Presidente**



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del

18 NOV. 2014



Canzonario Giudiziario  
Luisa PASSINETTI

